

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Programma di governo <u>Art. 46</u> <u>La</u> <u>presentazione e</u> <u>l'approvazione</u></p>		<p>Forma di governo <u>Articolo 14</u> <u>Organi della Regione</u> 1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale. 2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.</p> <p>Programma di governo <u>Art.33</u> <u>Presidente della Giunta regionale</u> 1...<i>omissis</i>... 2...<i>omissis</i>...</p>	<p>Forma di governo <u>Articolo 25</u> <u>Principi fondamentali</u> 1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione e nel rispetto del principio democratico e della separazione dei poteri. 2. Il consiglio regionale esprime la centralità politico-istituzionale della Regione.</p> <p><u>Articolo 26</u> <u>Organi della Regione</u> 1. Sono organi della Regione: a) il consiglio regionale; b) la giunta regionale; c) il presidente della giunta regionale.</p>	<p>Programma di governo <u>Art. 28</u> <u>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</u> 1...<i>omissis</i>... 2. <i>L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il</i></p>

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>del programma</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l'esposizione del programma. Il programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.</p>		<p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.</p> <p>5. ...<i>omissis</i>...</p> <p>6. ...<i>omissis</i>...</p> <p>7. ...<i>omissis</i>...</p> <p>8. ...<i>omissis</i>...</p>		<p><i>programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.</i></p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>.../</p> <p>IL COMMA 2 È STATO IMPUGNATO; LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 379 DEL 2004 LO HA DICHIARATO LEGITTIMO</p> <p><u>Art. 44</u> <u>Insediamiento</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.</p>

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Forma di governo <u>Art. 18</u> <u>Forma di governo</u> 1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.</p> <p>Programma di governo <u>Art.42</u> <u>Nomina e revoca dei componenti della Giunta</u> 1. Il presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla</p>	<p>Programma di governo <u>Articolo 39</u> <u>Programma di governo</u> 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso.</p>		<p>Programma di governo <u>Art. 7</u> <u>Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale</u> 1...<i>omissis</i>... 2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p>	<p><u>Articolo 40</u> <u>(Attuazione del programma di governo)</u></p> <p>1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</p>			

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Programma di governo <u>Articolo 50</u> <u>Elezione del Presidente della Giunta regionale</u> 1...<i>omissis</i>... 2...<i>omissis</i>... 3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento. 4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito. 5...<i>omissis</i>...</p>	<p>Programma di governo <u>Articolo 41</u> <u>Presidente della Giunta regionale</u> 1...<i>omissis</i>... 2...<i>omissis</i>... 3...<i>omissis</i>... 4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo. 5...<i>omissis</i>... 6...<i>omissis</i>... 7...<i>omissis</i>... 8...<i>omissis</i>...</p>	<p>Programma di governo <u>Articolo 32</u> <u>Programma di governo e formazione della Giunta</u> 1 Il presidente della Giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta. 2. <i>Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.</i> IL COMMA 2 E' STATO IMPUGNATO; LA CORTE COST. CON SENT. 372 DEL 2004 L'HA RITENUTO LEGITTIMO 3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.</p>	<p>Programma di governo <u>Articolo 43</u> <u>Attribuzioni [del Consiglio]</u> 1...<i>omissis</i>... 2. In particolare il Consiglio: a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto. b)...<i>omissis</i>... c)...<i>omissis</i>... d)...<i>omissis</i>... e)...<i>omissis</i>... f)...<i>omissis</i>... g)...<i>omissis</i>... h)...<i>omissis</i>... i)...<i>omissis</i>... j)...<i>omissis</i>... k)...<i>omissis</i>... <u>Articolo 63</u> <u>Presidente della Giunta regionale</u> 1...<i>omissis</i>... 2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio regionale nella prima seduta</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FORMA DI GOVERNO E PROGRAMMA DI GOVERNO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
		4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.	<p>successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Art. 12</u> <u>Il Consiglio regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Sezione V</u> <u>La funzione di indirizzo e ispettiva del Consiglio</u></p> <p><u>Art. 40</u> <u>Gli atti programmatici e di indirizzo generale</u></p> <p>1. Gli schemi di atti programmatici e di</p>		<p><u>Articolo 16</u> <u>(Attribuzioni del Consiglio regionale)</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio inoltre:</p> <p>a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i</p>	<p><u>Articolo 27</u> <u>Il consiglio regionale e le sue attribuzioni</u></p> <p>1. Il consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione.</p> <p>2. A norma dello Statuto e del regolamento consiliare, il consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.</p> <p>3. Il consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto</p>	<p><u>Art. 28</u> <u>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</u></p> <p>1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.</p> <p>3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c) formulare proposte e pareri</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.</p> <p>3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.</p> <p><u>Art. 41</u> <u>La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti</u></p> <p>1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al</p>		<p>relativi aggiornamenti;</p> <p>b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>..</p> <p>e)...<i>omissis</i></p> <p>f)...<i>omissis</i></p> <p>g)...<i>omissis</i></p> <p>h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;</p> <p>i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività</p>	<p>l'indirizzo politico-amministrativo della Regione.</p> <p>4. Il consiglio, inoltre:</p> <p>a) approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla giunta regionale;</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del presidente della giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;</p> <p>h) approva le leggi ed i regolamenti di attuazione ed</p>	<p>della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;</p> <p>d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;</p> <p>h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p>m)...<i>omissis</i>...</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.</p> <p>3. Le nomine degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti di competenza della Regione sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.</p>		<p>amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;</p> <p>l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;</p> <p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>p)...<i>omissis</i>...</p> <p>q)...<i>omissis</i>...</p> <p>r)...<i>omissis</i>...</p> <p>s)...<i>omissis</i>...</p> <p>t)...<i>omissis</i>...</p>	<p>esecuzione della normativa comunitaria;</p> <p>i) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;</p> <p>j) esercita il controllo nelle forme stabilite dal regolamento consiliare sull'attività della giunta e valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;</p> <p>k) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'articolo 55 ;</p> <p>l) delibera l'istituzione di enti, aziende regionali, agenzie regionali e società, la loro fusione o soppressione e</p>	<p>7...<i>omissis</i>...</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>approva i relativi bilanci;</p> <p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società;</p> <p>n) approva con legge, secondo i modi e le procedure di cui al presente Statuto, il conto consuntivo. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle aziende regionali, delle agenzie regionali, comunque dipendenti dalla Regione;</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>p)...<i>omissis</i>...</p> <p>q)...<i>omissis</i>...</p> <p>r)...<i>omissis</i>...</p> <p>s)...<i>omissis</i>...</p> <p>t) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale nei modi previsti dall'articolo 55;</p> <p>u) garantisce tutti i servizi sull'intero territorio regionale;</p> <p>v)...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p><u>Articolo 31</u> <u>Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'interrogazione a risposta immediata.</u> <u>La funzione di indirizzo politico di controllo</u></p> <p>1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'ufficio di presidenza, dalla giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. E' previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.</p> <p>3. Il regolamento consiliare</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>disciplina gli aspetti procedurali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.</p> <p><u>Articolo 37</u> <u>Attribuzioni del presidente del consiglio</u></p> <p>1. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Nel rispetto dei diritti dell'opposizione, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'ufficio di presidenza, il presidente formula l'ordine del giorno e, d'intesa con i capigruppo, provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attività.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Articolo 23</u> <u>Funzioni del Consiglio</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico Regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Spetta al consiglio in particolare:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p>	<p><u>Articolo 16</u> <u>Funzioni del Consiglio regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.</p> <p>2)...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Il Consiglio, in particolare:</p> <p>a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;</p> <p>b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;</p> <p>c) partecipa alla fase ascendente e discendente</p>		<p><u>Articolo 14</u> <u>Attribuzioni del Presidente del consiglio</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Il Presidente cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.</p> <p><u>Art. 21</u> <u>(Funzioni del Consiglio regionale)</u></p> <p>1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>... a</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p>m)...<i>omissis</i>...</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni .</p> <p>q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla</p>	<p>del processo normativo comunitario;</p> <p>d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;</p> <p>e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;</p> <p>f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;</p> <p>g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.</p> <p><u>Articolo 22</u> <u>Convocazione e lavori del Consiglio regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p>		<p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;</p> <p>h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;</p> <p>i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;</p> <p>j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;</p> <p>k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;</p> <p>l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.</p>	<p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento Interno.</p>		<p>diversamente;</p> <p>m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p>	
	<p><u>Articolo 54</u> <u>Enti, aziende, società</u></p> <p>1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché</p>		<p><u>Art. 47</u> <u>Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie</u></p> <p>1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.</p> <p>2. Gli enti, le aziende e le agenzie</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
	<p>promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.</p> <p>2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.</p> <p>3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della Regione in società.</p>		<p>dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.</p> <p>3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.</p> <p>4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Articolo 26</u> <u>Attribuzioni del Consiglio regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.</p> <p>2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.</p> <p>3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p><u>Articolo 49</u> <u>Principi per l'esercizio dell'attività legislativa</u></p> <p>1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del Titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.</p>	<p><u>Articolo 22</u> <u>Attribuzioni del Consiglio regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio regionale:</p> <p>a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;</p> <p>b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;</p> <p>c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione</p>	<p><u>Articolo 9</u> <u>Prerogative dei consiglieri</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>...</p> <p>8...<i>omissis</i>...</p>	<p><u>Articolo 43</u> <u>Attribuzioni [del Consiglio regionale]</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.</p> <p>2. In particolare il consiglio:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Articolo 28</u> <u>Altre attribuzioni del Consiglio regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:</p> <p>a) alla programmazione;</p> <p>b) alle politiche economiche;</p> <p>c) ai tributi e alla contabilità;</p> <p>d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;</p> <p>e) ai referendum;</p> <p>f) ai rapporti istituzionali;</p> <p>g) ai principi di organizzazione del personale regionale.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richiede l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.</p>	<p>generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p>	<p><u>Art.11</u> <u>Funzioni del consiglio</u></p> <p>1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è 'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.</p> <p>2. Il consiglio approva [...] il programma di governo; gli atti della programmazione regionale , generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; [...]; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. Il consiglio verifica la gestione complessiva dell'attività economica e</p>	<p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>k)...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
		finanziaria della regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme prevista dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale. 5... <i>omissis</i> ... 6... <i>omissis</i> ... 7... <i>omissis</i> ... 8.Le competenze del consiglio no possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via di urgenza, né per delega.		
<u>Articolo 37</u> <u>Commissione consultiva per le nomine</u> 1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in		<u>Articolo 13</u> <u>Funzioni del Presidente del Consiglio</u> 1... <i>omissis</i> ... 2... <i>omissis</i> ... 3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della	<u>Articolo 53</u> <u>Commissioni permanenti</u> 1... <i>omissis</i> ... 2... <i>omissis</i> ... 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.</p> <p>2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.</p> <p><u>Articolo 33</u> <u>Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di</p>		<p>giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 50</u> <u>Enti dipendenti</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.</p> <p><u>Art.51</u> <u>Società ed associazioni)</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da</p>	<p>modalità stabilite dal Regolamento Interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi Regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 60</u> <u>Enti, aziende e società regionali</u></p> <p>1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e</p>		<p>garantire la presenza delle minoranze consiliari.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p>		

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>all'amministrazione di società.</p> <p>2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.</p> <p>3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.</p> <p>4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.</p> <p>5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.</p> <p>6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.</p>				

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 47</u> <u>La sfiducia</u></p> <p>1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.</p> <p><i>2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</i></p> <p><u>IL COMMA 2 E' STATO IMPUGNATO</u></p>		<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 33</u> <u>Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>... 2...<i>omissis</i>... 3...<i>omissis</i>... 4...<i>omissis</i>...</p> <p>5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p>6...<i>omissis</i>... 7...<i>omissis</i>... 8...<i>omissis</i>...</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 36</u> <u>Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza</u></p> <p>1. ...<i>omissis</i>... 2. ...<i>omissis</i>.. 3. ...<i>omissis</i>..</p> <p>4. Il consiglio regionale può revocare il presidente del consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, congiuntamente o separatamente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>5. ..<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 49</u> <u>Il presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 32</u> <u>Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.</p>

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<u>Articolo 37</u> <u>Mozione di sfiducia –</u> <u>Questione di fiducia</u> <u>Censura al singolo</u> <u>Assessore</u> 1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. 3... <i>omissis</i> ... 4... <i>omissis</i> ... 5... <i>omissis</i> ...	2... <i>omissis</i> ... 3... <i>omissis</i> .. 4... <i>omissis</i> ... 5... <i>omissis</i> 6. L'approvazione di una mozione di sfiducia al presidente della giunta, ai sensi dell'articolo 55, comporta la cessazione dalla carica del presidente della giunta, le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. 7.... <i>omissis</i> ... 8... <i>omissis</i> ... 9.... <i>omissis</i> ... <u>Articolo 55</u> <u>Sfiducia, non gradimento,</u> <u>censura</u> 1. Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'articolo 52.	3... <i>omissis</i> ...

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>2. Il consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, della Costituzione, può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata per appello nominale.</p> <p>3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta comporta la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio.</p> <p>4. Il consiglio regionale può esprimere il proprio non</p>	

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>5. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti di un assessore.</p>	
		<p>Questione di fiducia <u>Articolo 37</u> <u>Mozione di sfiducia –</u> <u>Questione di fiducia</u> <u>Censura al singolo</u> <u>Assessore</u> 1... <i>omissis</i>... 2... <i>omissis</i>... 3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui</p>	<p>Questione di fiducia <u>Articolo 52</u> <u>Questione di fiducia</u> 1. Il presidente della giunta, trascorsi sessanta giorni dall'apertura della discussione in aula di una proposta di deliberazione, può chiedere il voto per l'approvazione. 2. La richiesta del presidente della giunta non</p>	

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.</p> <p>4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.</p>	<p>è ammissibile:</p> <p>a) sulle proposte di modificazione dello Statuto e del regolamento consiliare;</p> <p>b) sulle proposte di apertura di inchieste consiliari;</p> <p>c) sulle proposte per le quali il regolamento consiliare prescrive il voto segreto;</p> <p>d) sulle proposte che riguardano il funzionamento interno del consiglio;</p> <p>e) sulle proposte che riguardano le persone.</p> <p>3. Sulla richiesta del presidente della giunta si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore.</p> <p>4. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comporta il ritiro del</p>	

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>provvedimento.</p> <p>5. Il presidente della giunta, entro venti giorni dal voto di cui al comma 4, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia.</p> <p>6. Il consiglio deve porre immediatamente all'ordine del giorno il provvedimento e deve approvarlo entro sessanta giorni dall'apertura della discussione. La mancata approvazione entro tale termine o la reiezione del provvedimento da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio equivale a sfiducia del presidente e comporta le dimissioni dello stesso, la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 43</u> <u>Mozione di sfiducia</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.</p> <p>2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 43</u> <u>Mozione di sfiducia</u></p> <p>1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente.</p> <p>2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.</p> <p>IL COMMA 2 E' STATO IMPUGNATO; IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO UN NUOVO TESTO, COME SOPRA RIPORTATO, CHE SOSTITUISCE IL TERMINE "QUINTO" AL TERMINE "QUARTO".</p> <p>3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</p> <p>4. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza</p>		<p>Mozione di sfiducia <u>Art. 9</u> <u>Sfiducia verso uno o più assessori</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p>3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
	assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore.			
	<p>Questione di fiducia</p> <p><u>Articolo 44</u> (Questione di fiducia)</p> <p>1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.</p> <p>2. L'approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.</p> <p>3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</p> <p>4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.</p>			

FORMA DI GOVERNO

MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 52</u> <u>Sfiducia al Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo. 22</u> <u>Attribuzioni del Consiglio regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti d Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 33</u> <u>Durata in carica [del Pres. G.R.]</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3.La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p>	<p>Mozione di sfiducia <u>Articolo 71</u> <u>Mozione di sfiducia</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni del Presidente della Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.</p> <p>2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.</p>	

FORMA DI GOVERNO

MECCANISMI DELLA SFIDUCIA E/O ISTITUTI ANALOGHI

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
	<p>volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p>7...<i>omissis</i>...</p> <p>8...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Art.36</u></p> <p><u>Durata in carica [della G.R.]</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. [...]. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.</p>	<p>3. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo Assessore mediante mozione motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare 'Assessore, deve motivare tale scelta in aula.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Funzioni del Presidente</p> <p><u>Articolo 43</u> <u>Il Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei</p>		<p>Funzioni del Presidente</p> <p><u>Articolo 34</u> <u>Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;</p> <p>f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p>m) adotta i provvedimenti</p>	<p>Funzioni del Presidente</p> <p><u>Articolo 50</u> <u>Attribuzioni del presidente della giunta regionale</u></p> <p>1. Il presidente della giunta regionale:</p> <p>a) rappresenta la Regione;</p> <p>b) dirige la politica della giunta, ne mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli assessori;</p> <p>c) nomina e revoca i componenti la giunta regionale;</p> <p>d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta;</p> <p>e) effettua le nomine di competenza della giunta, previa deliberazione della stessa e acquisito il parere del consiglio regionale ove richiesto, e provvede alle nomine, nel pieno rispetto del</p>	<p>Funzioni del Presidente</p> <p><u>Articolo 43</u> <u>Il Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a) rappresenta la Regione;</p> <p>b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;</p> <p>g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;</p> <p>h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p>2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p>		<p>contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;</p> <p>n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p> <p><u>Articolo 35</u> <u>Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale</u></p> <p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.</p> <p>2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p>	<p>principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, e alle designazioni che la legge gli attribuisce;</p> <p>f) presenta al consiglio, previa delibera della giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della giunta;</p> <p>g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;</p> <p>h) presenta al consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'articolo 32;</p> <p>i) emana i regolamenti regionali approvati dalla giunta regionale e dal consiglio;</p> <p>j) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti la giunta;</p>	<p>s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>5...omissis...</p> <p>6...omissis...</p> <p>7...omissis...</p> <p>8...omissis...</p> <p>9...omissis...</p>	<p>k) emana, dopo l'approvazione della giunta, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, se non diversamente disposto;</p> <p>l) nomina, dopo l'approvazione della giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali;</p> <p>m) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p> <p>2. Il presidente della giunta regionale, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Informa il consiglio regionale sui lavori della conferenza</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>stessa.</p> <p><u>Articolo 51</u> <u>Nomine</u></p> <p>1. Su tutte le nomine di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta il consiglio regionale esprime il suo gradimento che deve essere reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo.</p> <p>2. Se il consiglio si è espresso in senso contrario, il presidente della giunta può comunque procedere alle nomine dandone comunicazione motivata al consiglio.</p>	
<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 48</u> <u>Le funzioni della</u></p>		<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 36</u> <u>(Attribuzioni della Giunta regionale)</u></p>	<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 54</u> <u>Attribuzioni della giunta regionale</u></p>	<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 46</u> <u>Funzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1. La Giunta regionale esercita attività</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Giunta</u></p> <p>1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.</p>		<p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;</p> <p>b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;</p> <p>c) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio,</p>	<p>1. La giunta regionale:</p> <p>a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del presidente della giunta regionale, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al consiglio;</p> <p>b) provvede all'attività regolamentare nei termini dello Statuto;</p> <p>c) predisporre il documento di programmazione economico-finanziario, il progetto di bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e le loro variazioni, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;</p> <p>d) presenta al consiglio regionale per</p>	<p>di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.</p> <p>2. Compete in particolare alla Giunta:</p> <p>a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;</p> <p>b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;</p> <p>d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;</p> <p>e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;</p> <p>l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto</p>	<p>l'approvazione il conto consuntivo;</p> <p>e) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;</p> <p>f) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;</p> <p>g) delibera sulle direttive e sui criteri per la formazione e l'adozione dei procedimenti amministrativi allo scopo di assicurare l'imparzialità, la trasparenza, la speditezza e l'efficacia dell'azione amministrativa;</p> <p>h) delibera sugli indirizzi,</p>	<p>h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;</p> <p>i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;</p> <p>j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;</p> <p>k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.</p> <p>3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.</p> <p>4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		e dalle leggi.	<p>sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;</p> <p>i) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, società o aziende dipendenti o partecipate dalla Regione e delle società interregionali;</p> <p>l) provvede alla impugnazione di leggi ed alla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi la corte costituzionale, dandone comunicazione al</p>	<p>particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.</p> <p>5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.</p> <p><u>Art. 31</u> <u>Principi del Regolamento interno</u></p> <p>1. [...]. I principi fondamentali di regolamento sono:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>consiglio regionale nella prima seduta;</p> <p>m) delibera in merito agli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie.</p> <p>2. La giunta regionale esercita tutte le funzioni per le quali la Costituzione e le leggi stabiliscono la generica attribuzione alla Regione, salvo diversa previsione dello Statuto.</p>	<p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>k)...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Art. 49</u> <u>Competenze legislative e regolamentari</u></p> <p>1. ..<i>omissis</i>...</p> <p>2.La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; <i>disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.</i></p> <p><u>IL SECONDO PERIODO DEL COMMA 2 E' STATO IMPUGNATO; LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 379 DEL 2004 LO HA DICHIARATO LEGITTIMO</u></p>

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 41</u> <u>Funzioni</u> 1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile. 2....<i>omissis</i>... 3....<i>omissis</i>... 4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 5....<i>omissis</i>...</p>	<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 37</u> <u>Funzioni del Presidente della Giunta regionale</u> 1. Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica; c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati; d)...<i>omissis</i>... e)...<i>omissis</i>...</p>		<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 25</u> <u>Presidente della giunta regionale</u> 1. Il Presidente della giunta regionale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. <u>Art. 26</u> <u>Attribuzioni del Presidente della giunta regionale</u> 1. Il Presidente della giunta regionale: a)...<i>omissis</i>... b)...<i>omissis</i>... c)...<i>omissis</i>... d)...<i>omissis</i>... e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto; f) sovrintende all'azione amministrativa regionale; g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio;</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.</p> <p>7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.</p> <p>8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni.</p> <p>9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo</p>	<p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.</p>		<p>h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.</p> <p>10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p>				
<p>Funzioni della Giunta <u>Articolo 46</u> <u>Funzioni</u></p> <p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.</p> <p>2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.</p> <p>3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.</p>	<p>Funzioni della Giunta <u>Articolo 42</u> <u>Funzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e dà attuazione alla normativa regionale.</p> <p>2. La Giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento,</p>		<p>Funzioni della Giunta <u>Art. 28</u> <u>Funzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede all'attuazione del programma di governo;</p> <p>b) ...<i>omissis</i>...</p> <p>c) presenta al Consiglio regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli altri documenti finanziari e contabili;</p> <p>d) presenta al Consiglio regionale le proposte di piani e programmi regionali generali e di settore;</p> <p>e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Articolo 48</u> <u>Funzioni amministrative</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;</p> <p>b) le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;</p> <p>c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi</p>	<p>l'organizzazione e la composizione dei propri uffici, l'articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.</p> <p>3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo Statuto e dalla legge.</p>		<p>casi in cui tale competenza sia ad essa espressamente attribuita;</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione;</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;</p> <p>j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi regionali.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p>				
<p>Potere sostitutivo della Giunta</p> <p><u>Articolo 49</u> <u>Potere sostitutivo</u></p> <p>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.</p> <p>2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio</p>			<p>Potere sostitutivo della Giunta</p> <p><u>Art. 28</u> <u>Funzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.</p> <p>3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.</p> <p>3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.</p>				

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 51</u> <u>Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale</u> 1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto. 2. Il Presidente della Giunta inoltre: a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività; b) dirime i conflitti di</p>	<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 42</u> <u>Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale</u> 1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. 2. Il Presidente inoltre: a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile; b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi; c)...<i>omissis</i>... d)...<i>omissis</i>... e)...<i>omissis</i>... f) riferisce</p>	<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 31</u> <u>Elezione</u> 1...<i>omissis</i>... 2. Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione. 3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza. <u>Articolo 34</u> <u>Funzioni</u> 1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.</p>	<p>Funzioni del Presidente <u>Articolo 65</u> <u>Attribuzioni del Presidente</u> 1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la regione, dirige e coordina la politica della Giunta e ne è responsabile. 2. In particolare il Presidente: a)...<i>omissis</i>... b)...<i>omissis</i>... c)...<i>omissis</i>... d)...<i>omissis</i>... e)...<i>omissis</i>... f)...<i>omissis</i>... g)...<i>omissis</i>... h)...<i>omissis</i>... i)...<i>omissis</i>... j)...<i>omissis</i>... k) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l'attività svolta, anche in riferimento alle priorità e</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>attribuzione tra gli Assessori;</p> <p>c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;</p> <p>d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;</p> <p>e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.</p>	<p>annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;</p> <p>g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;</p> <p>h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.</p>	<p>2. Il Presidente [...] adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio, [...].</p>	<p>agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ed indica gli atti di programmazione, che l'esecutivo intende proporre nell'anno successivo.</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 63</u> <u>Presidente della Giunta Regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato.</p>	
<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 56</u> <u>Attribuzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del</p>	<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 43</u> <u>Giunta regionale</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. La Giunta regionale</p>	<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 37</u> <u>Funzioni</u></p> <p>1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della</p>	<p>Funzioni della Giunta</p> <p><u>Articolo 70</u> <u>Attribuzioni della Giunta</u></p> <p>1. La Giunta regionale provvede alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.</p> <p>2. La Giunta inoltre:</p> <p>a) predispone il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio;</p> <p>b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale;</p> <p>c)... <i>omissis</i>...</p> <p>d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a</p>	<p>opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo della Regione.</p> <p>4... <i>omissis</i>...</p> <p>5... <i>omissis</i>...</p> <p>6... <i>omissis</i>...</p> <p>7... <i>omissis</i>...</p> <p>8... <i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 44</u> <u>Attribuzioni della Giunta regionale</u></p> <p>1... <i>omissis</i>...</p> <p>2... <i>omissis</i>...</p> <p>3... <i>omissis</i>...</p> <p>4. Alla Giunta</p>	<p>regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.</p> <p>2. La giunta [...] approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, [...].</p>	<p>politico e amministrativo della Regione ed esercita tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza degli altri organi della Regione.</p> <p>2. In particolare la Giunta:</p> <p>a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio regionale;</p> <p>b)... <i>omissis</i>...</p> <p>c)... <i>omissis</i>...</p> <p>d)... <i>omissis</i>...</p> <p>e) propone al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione.</p> <p>f)... <i>omissis</i>...</p> <p>g)... <i>omissis</i>...</p> <p>h)... <i>omissis</i>...</p> <p>i)... <i>omissis</i>...</p> <p>j)... <i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
partecipazione regionale; e)... <i>omissis</i> ... f)... <i>omissis</i> ... g) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal Consiglio; h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali. <u>Articolo 60</u> <u>Enti, aziende e società regionali</u> 1... <i>omissis</i> ... 2... <i>omissis</i> ... 3... <i>omissis</i> ... 4... <i>omissis</i> ... 5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e	regionale spetta altresì: a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria; b)... <i>omissis</i> ... c)... <i>omissis</i> ... d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale; e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del			

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
una relazione sulle attività svolte e sui programmi. 6... <i>omissis</i> ...	Consiglio regionale. 5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell'esercizio dell'attività regolamentare.			
<u>Articolo 57</u> <u>Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale</u> 1. La Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio regionale. 2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. 3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre				

FORMA DI GOVERNO				
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>sessanta giorni.</p> <p>4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.</p> <p>5. Il Consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.</p>				

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Articolo 43</u> <u>Il Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.</p> <p>5....<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 3</u> <u>La politica di cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri</u></p> <p>1. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e</p>		<p><u>Articolo 42</u> <u>Regione e disciplina comunitaria</u></p> <p>1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.</p> <p>2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività</p>	<p><u>Articolo 4</u> <u>Integrazione europea</u></p> <p>1. [...]. Essa [la Regione] partecipa alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dalla Costituzione, dai trattati comunitari e dallo Statuto.</p> <p><u>Articolo 10</u> <u>Regione e disciplina comunitaria e internazionale)</u></p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:</p> <p>a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro</p>	<p><u>Articolo 28</u> <u>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. [...]. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c)...<i>omissis</i>...</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p>

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. La ratifica di accordi e intese è autorizzata con legge.</p>		di cui al comma 1.	<p>attuazione ed esecuzione;</p> <p>b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali;</p> <p>d) conclude accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato;</p> <p>e) promuove iniziative di cooperazione solidale con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo;</p> <p>f) invia propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'unione europea di cui fanno parte stati federati o regioni autonome.</p>	<p>k)...<i>omissis</i>...</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p>m)...<i>omissis</i>...</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>..</p>

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Articolo 10</u> <u>Rapporti internazionali e con l'Unione europea</u></p> <p>1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.</p> <p>2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.</p> <p>3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di</p>	<p><u>Articolo 4</u> <u>Rapporti con l'Unione europea</u></p> <p>1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.</p> <p>2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di</p>		<p><u>Articolo 2</u> <u>Europa, autonomie e formazioni sociali</u></p> <p>1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>interessi comuni.</p> <p>4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.</p> <p>5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.</p> <p><u>Articolo 11</u> <u>Adeguamento all'ordinamento comunitario</u></p> <p>1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.</p> <p>2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso</p>	<p>inadempienza.</p> <p>IL COMMA 2 E' STATO IMPUGNATO; IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO UN NUOVO TESTO DEL COMMA 2 (COME SOPRA RIPORTATO).</p> <p>3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.</p> <p><u>Articolo 5</u> <u>Rapporti internazionali</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.</p> <p>2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze,</p>			

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.</p> <p>3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.</p> <p>4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi</p>	<p>modificazioni di leggi o atti di programmazione.</p> <p><u>Articolo 37</u> <u>Funzioni del Presidente della Giunta regionale</u></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p>c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>d)...<i>omissis</i>...</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>k)...<i>omissis</i>...</p>			

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
organi amministrativi. <u>Articolo 41</u> <u>Funzioni</u> 1... <i>omissis</i> ... 2... <i>omissis</i> ... 3... <i>omissis</i> ... 4... <i>omissis</i> ... 5... <i>omissis</i> ... 6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali. 7... <i>omissis</i> ... 8... <i>omissis</i> ... 9... <i>omissis</i> ... 10... <i>omissis</i> ...				

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Articolo 15</u> <u>Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea</u></p> <p>1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti</p>	<p><u>Articolo 9</u></p> <p>1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.</p> <p>2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e</p>	<p><u>Articolo 11</u> <u>Funzioni del consiglio</u></p> <p>1...<i>omissis</i>... 2...<i>omissis</i>... 3...<i>omissis</i>... 4...<i>omissis</i>... 5...<i>omissis</i>...</p> <p>6. Il Consiglio,[...], mantiene rapporti con gli organismi di rappresentanza politica nazionale ed esteri; [...]</p> <p>7...<i>omissis</i>... 8...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 13</u> <u>Funzioni del Presidente del Consiglio</u></p> <p>1. Il Presidente, [...], cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.</p> <p>2...<i>omissis</i>... 3...<i>omissis</i>... 4...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 70</u> <u>Rapporti con l'Unione europea</u></p> <p>1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla</p>	<p><u>Articolo 25</u> <u>Integrazione europea e rapporti con l'estero</u></p> <p>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.</p> <p>2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.</p> <p>3. La Regione, anche in</p>	

FORMA DI GOVERNO				
RAPPORTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>dalle leggi dello Stato.</p> <p>3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.</p> <p>4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.</p> <p>5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.</p>	<p>intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p>	<p>legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materia di competenza regionale.</p> <p>IL COMMA 1 E' STATO IMPUGNATO; LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 372 DEL 2004 L'HA RITENUTO LEGITTIMO</p> <p>2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.</p> <p><u>Articolo 71</u> <u>Rapporti internazionali</u></p> <p>1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.</p> <p>2. La Regione, nella materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.</p>	<p>collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.</p> <p>4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.</p> <p>5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Articolo 50</u> <u>La programmazione</u></p> <p>1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.</p> <p>2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.</p> <p>3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.</p> <p>4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.</p> <p><u>Art. 72</u> <u>La Conferenza regionale per la programmazione</u></p> <p>1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso</p>		<p><u>Articolo 46</u> <u>Rapporti tra Regione ed enti locali</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3...<i>omissis</i>...</p> <p>4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>...</p>	<p><u>Articolo 62</u> <u>Atti della programmazione</u></p> <p>1. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali e le autonomie funzionali, lo Stato e l'unione europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà.</p> <p>2. La Regione disciplina con legge gli atti della programmazione regionale, stabilendone contenuti e procedimenti di formazione, approvazione ed attuazione.</p>	<p><u>Articolo 9</u> <u>Le formazioni sociali</u></p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislative, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:</p> <p>a)...<i>omissis</i>...</p> <p>b)...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 28</u> <u>Poteri e funzioni dell'assemblea</u></p> <p>1. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a) approvare gli atti di</p>

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.</p> <p>2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, degli ex parlamentari e degli ex consiglieri attraverso le rispettive associazioni regionali, dell'associazionismo e del volontariato. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.</p>				<p>programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;</p> <p>d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;</p> <p>e)...<i>omissis</i>...</p> <p>f)...<i>omissis</i>...</p> <p>g)...<i>omissis</i>...</p> <p>h)...<i>omissis</i>...</p> <p>i)...<i>omissis</i>...</p> <p>j)...<i>omissis</i>...</p> <p>l)...<i>omissis</i>...</p> <p>m)...<i>omissis</i>...</p> <p>n)...<i>omissis</i>...</p> <p>o)...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>..</p>

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Articolo 50</u> <u>Programmazione</u></p> <p>1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.</p> <p>2. La Regione, in particolare:</p>	<p>-----</p>		<p><u>Articolo 49</u> <u>Programmazione</u></p> <p>1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.</p> <p>2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;</p> <p>b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.</p> <p>3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.</p>				

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Articolo 62</u> <u>Programmazione regionale</u></p> <p>1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.</p> <p>2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.</p> <p>3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello</p>	<p><u>Articolo 54</u> <u>Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria</u></p> <p>1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:</p> <p>a) il piano regionale di sviluppo;</p> <p>b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;</p> <p>c) la legge finanziaria annuale regionale;</p> <p>d) il bilancio annuale di previsione;</p> <p>e) il bilancio pluriennale di previsione.</p> <p><u>Articolo 55</u> <u>Documento annuale di programmazione economica e finanziaria</u></p>	<p><u>Articolo 11</u> <u>Funzioni del consiglio</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Il Consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.</p> <p>4...<i>omissis</i>...</p> <p>5...<i>omissis</i>...</p> <p>6...<i>omissis</i>...</p> <p>7...<i>omissis</i>...</p> <p>8...<i>omissis</i>...</p> <p><u>Articolo 46</u> <u>Programmazione</u></p> <p>1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne</p>	<p><u>Articolo 18</u> <u>Programmazione</u></p> <p>1...<i>omissis</i>...</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p> <p>3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori e di verifica dei risultati.</p> <p><u>Articolo 19</u> <u>Concertazione</u></p> <p>1. Il Presidente della giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza del consiglio regionale, la concertazione è avviata previa immediata informazione al consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.</p> <p>2...<i>omissis</i>...</p>	

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.</p> <p>4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.</p> <p>5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la</p>	<p>1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione.</p> <p>2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.</p>	<p>determina gli obiettivi annuali e pluriennali.</p> <p>2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.</p> <p><u>Articolo 48</u> <u>Concertazione o confronto</u></p> <p>1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze</p>	<p><u>Articolo 74</u> <u>Documento di programmazione</u></p> <p>1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale, per l'approvazione, un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale.</p> <p>2. Il documento determina i contenuti della politica sociale ed economica regionale nel territorio e definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo ricompreso nel bilancio pluriennale. Esso costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la Programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.</p>	

FORMA DI GOVERNO				
PROGRAMMAZIONE E CONCERTAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>definizione degli interventi della Regione.</p> <p>6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.</p> <p>7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.</p>		<p>istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.</p>		